



COMUNE di LARI

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
TUTELA DELLA SALUTE CONTRO I
DANNI DERIVANTI DAL FUMO**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 02/04/2009

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE CONTRO I DANNI DERIVANTI DAL FUMO

NORME DI RIFERIMENTO

- *Legge 11 novembre 1975, n. 584 "Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico";*
- *Legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale"*
- *Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 "Norme per la prevenzione degli infortuni"*
- *Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995 "Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici";*
- *Circolare del Ministero della sanità n. 4 del 28 marzo 2001 "Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo";*
- *Legge 28 dicembre 2001, n. 448 "Finanziaria 2002"*
- *Legge 16 gennaio 2003, n. 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";*
- *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003 "Tutela della salute dei non fumatori";*
- *Legge 30 dicembre 2004, n. 311 "Finanziaria 2005"*
- *Legge Regione Toscana n. 25 del 04.02.2005 "Norme in materia di tutela della salute contro i danni derivanti dal fumo";*

PREMESSA

Il Comune riconosce l'importanza di tutelare la salute pubblica contro i danni derivanti dal fumo attivo e passivo condividendo e applicando le normative nazionali e regionali nell'ambito:

- dei propri uffici e strutture nei confronti dei propri dipendenti ed attivando un'opera di informazione e sensibilizzazione rivolta a tutto il personale dipendente;
- mediante l'esercizio dei propri poteri di indirizzo di vigilanza e controllo sulle aziende ed istituzioni ad esso dipendenti, sulle aziende private esercenti servizi pubblici, anche in regime di concessione o di appalto ovvero di convenzione o accreditamento, affinché sia data piena applicazione al divieto di fumo in luoghi determinati di cui alla Legge 11 novembre 1975, n. 584 e al DPCM 12 dicembre 1995;

TITOLO I OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, nel quadro delle disposizioni di cui alla Legge 11 Novembre 1975 n. 584 , della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995, della Circolare della Ragioneria Generale dello Stato 29 maggio 1997 n. 41, della Circolare del Ministero della Sanità del 28.3.2001 n. 4, della Legge 30 Dicembre 2004 n. 311, dalla Legge Regionale n. 25 del 04.02.2005 e di quanto disciplinato nel Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi, applica il divieto assoluto di fumo all'interno degli uffici e strutture del Comune di Lari tutelando la salute dei propri dipendenti e della cittadinanza dai molteplici rischi e malattie causate dal fumo attivo e passivo.

TITOLO II AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 2 CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI LOCALI IN CUI SI APPLICA IL DIVIETO

Il Comune di Lari individua nella propria struttura i locali ove applica il divieto assoluto di fumo al fine di tutelare i dipendenti dai rischi derivanti dal fumo attivo e passivo nel rispetto di quanto stabilito dalla L. 584/1975 dalla Direttiva del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995 e D.Lgs. n. 242 del 19/03/1996 e dal D.Lgs. n. 81 del 2008;

E' fatto divieto di fumare in tutti i locali aperti al pubblico, nelle scale e corridoi d'accesso agli uffici, sui mezzi di trasporto di proprietà comunale, utilizzati a qualunque titolo per l'esercizio di funzioni istituzionali dall'Amministrazione Comunale e dai gestori, anche privati, di servizi pubblici comunali.

Per "locale aperto al pubblico" si intende quello al quale la generalità degli amministrati e degli utenti può accedere, senza formalità e senza bisogno di particolari permessi, negli orari stabiliti.

Al di fuori degli orari stabiliti per l'apertura al pubblico, nei locali di cui al precedente comma, il divieto si intende vigente in ogni circostanza in cui negli stessi sia presente, oltre che al dipendente preposto all'ufficio, un cittadino, un amministratore od un operatore dell'amministrazione.

E' fatto comunque divieto di fumare nei luoghi nominativamente indicati all'art. 1 della Legge n. 584 del 11.11.1975 ancorché non si tratti di locali aperti al pubblico nel senso sopraindicato.

ART. 3 LOCALI SOGGETTI AL DIVIETO ASSOLUTO DI FUMO

Si applica il divieto assoluto di fumo:

- In tutti gli uffici e strutture del Comune di Lari;
- In tutti gli uffici e strutture gestiti dal Comune di Lari;
- negli spazi destinati a zona di attesa per il pubblico;
- nelle scale e corridoi di accesso agli uffici;
- negli autoveicoli di proprietà comunale;

E' consentito fumare in apposito locale dotato di impianto di condizionamento e ventilazione ai sensi degli articoli 3,4 e 5 della Legge 11 Novembre 1975 n. 584;

ART. 4 LOCALI ESONERATI DAL DIVIETO ASSOLUTO DI FUMO

La Giunta Comunale, verificata l'eventuale disponibilità di spazi idonei, può individuare nelle sedi di lavoro comunali, e con apposito provvedimento, specifici locali da riservare ai fumatori e come tali contrassegnati, adeguatamente separati dai locali limitrofi e aventi i requisiti tecnici previsti dalla normativa vigente.

In mancanza di tale provvedimento non sono individuati locali interni destinati ai fumatori e pertanto vige il divieto assoluto di fumo.

Il locale che non risponda, anche temporaneamente, a tutte le caratteristiche tecniche previste per legge, non è idoneo a fungere da "locale riservato ai fumatori".

TITOLO III ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO

ART. 5 CARTELLI DI DIVIETO

Il Datore di Lavoro provvede all'istallazione dei cartelli di divieto:

- in corrispondenza degli accessi principali degli edifici o dei Servizi, mediante l'affissione di cartelli, adeguatamente visibili, che devono recare il simbolo di divieto di fumo , la scritta "VIETATO FUMARE", l'indicazione della legislazione di riferimento, le sanzioni previste per i trasgressori, lo spazio per l'indicazione dei soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e ai quali compete accertare l'infrazione;
- in tutti gli altri locali sono affissi cartelli, adeguatamente visibili, che devono recare il simbolo del divieto di fumo e la scritta "VIETATO FUMARE";
- a bordo degli automezzi di proprietà comunale sono affissi cartelli, adeguatamente visibili, che devono recare il simbolo del divieto di fumo.

ART. 6 PERSONALE ADDETTO AL CONTROLLO

Sono individuati quali responsabili dell'applicazione della presente normativa i Responsabili dei Servizi del Comune di Lari i quali, con atto formale, individuano all'interno della propria struttura il personale incaricato di vigilare sull'osservanza del divieto di fumo, di procedere all'accertamento e contestazione delle relative infrazioni.

Laddove un Responsabile di Servizio non abbia proceduto alla nomina del dipendente addetto al controllo, è tenuto personalmente ad assicurare la vigilanza, gli accertamenti e le contestazioni e pertanto sui cartelli di divieto deve essere riportato il nominativo del Responsabile stesso.

Il personale individuato ed incaricato di vigilare sull'osservanza del divieto di fumo verrà dotato di cartellino di riconoscimento, e dei modellini di verbale di accertamento e contestazione.

I verbali di accertamento, redatti e notificati nelle forme di legge, saranno trasmessi dal personale incaricato di vigilare al Comando di Polizia Municipale che ne curerà la procedura sanzionatoria seguente ai sensi della legge 689/81;

Nei locali privati, ove si svolge un servizio per conto dell'amministrazione pubblica i soggetti obbligati a vigilare sul rispetto del divieto ed ad accertarne la violazione sono coloro cui spetta per legge, regolamento o disposizioni d'autorità assicurare l'ordine all'interno dei locali.

TITOLO IV SANZIONI

ART. 7 SANZIONI

I trasgressori alle norme del presente regolamento sono soggetti alle sanzioni amministrative, previste dalla Legge 11.11.1975 n. 584 così come modificata dalla Legge 30.12.2004 n. 311, del pagamento di

una somma da € 27,50 a € 275 che sarà raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza, o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni;
I soggetti individuati al comma 3 dell'art. 2 della L. 11/11/1975 n. 584 , tenuti ad assicurare l'ordine all'interno dei locali sottoposti a divieto, in caso di inottemperanza sono soggetti al pagamento delle sanzioni previste al punto 2 comma 20 dell'art. 52 legge 28 dicembre 2001 n. 448;
I trasgressori nel rispetto dell'art. 16 della L. 689/1981 possono procedere al pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta, 1/3 del massimo o il doppio del minimo se più favorevole , se il versamento viene effettuato entro sessanta giorni dalla contestazione immediata o , se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione;
Ai dipendenti del Comune di Lari, trasgressori delle disposizioni del presente regolamento, si applicano anche i provvedimenti disciplinari previsti dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro – Comparto Enti Locali, vigente all'atto della contestazione.

TITOLO V APPLICAZIONE DELLA SANZIONE

ART. 8 ACCERTAMENTO

Nei casi di violazione i soggetti di cui all'art. 6 procedono all'accertamento della violazione e alla redazione in triplice copia di apposito verbale di contestazione che si allega al presente regolamento;
La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente al trasgressore, in caso contrario gli estremi della violazione devono essere notificati secondo le modalità e i tempi previsti dall'art. 14 della Legge 689/81;
Qualora il trasgressore non intenda conciliare, gli estremi della violazione devono essere notificati tramite Raccomandata A/R nei termini di legge. L'obbligazione di pagare la somma dovuta si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.
Il trasgressore se intende conciliare, è tenuto a controfirmare il verbale di accertamento nell'apposito spazio. In questo caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 16 della Legge n. 689 del 20.11.1981.

ART. 9 RECLAMO

Qualora non sia avvenuta la conciliazione entro il termine di 30 giorni dalla data di notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Sindaco scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.
Il Sindaco, sentiti gli interessati ove questi ne abbiano fatta richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento; in caso contrario emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti

ART. 10 PAGAMENTO DELLA SANZIONE

Le modalità di pagamento della sanzione sono dettagliate sul verbale accertamento e contestazione. Il pagamento potrà essere effettuato:

- a mezzo di bollettino c/c postale intestato al Comune di Lari
- presso il concessionario del servizio di riscossione dell'Ente in cui è stata accertata l'infrazione, compilando apposito modulo;
- presso qualsiasi istituto bancario su apposito formulario indicando il codice del tributo.

La ricevuta dell'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa dovrà essere prodotta in copia entro 5 giorni , anche a mezzo fax, al Servizio di Polizia Municipale per gli adempimenti di competenza.

TITOLO VI NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 11 NORME TRANSITORIE

Per consentire l'adozione delle misure organizzative previste dal presente regolamento, si dispone che la piena attuazione delle presenti disposizioni regolamentari sia differita all' 01.05.2009.

ART. 12 NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.